CAMERA DEI DEPUTATI

N. **5110**

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

DELFINO, NARO

Disposizioni in favore del settore della pesca e dell'acquacoltura

Presentata il 4 aprile 2012

ONOREVOLI COLLEGHI! — Aumentano le proposte delle imprese marittime dovute all'aggravarsi della situazione di difficoltà dovute alla crisi economica, ma anche all'aumento del prezzo del petrolio. In particolare, i problemi che affliggono il settore della pesca in Italia sono riconducibili anche all'impiego di natanti con motori di vecchia produzione. Tali motori, da un lato, creano danni all'ambiente e, dall'altro, comportano consumi elevati che si traducono in un incremento dei costi che spesso diviene insostenibile.

Con la ripresa dell'aumento del prezzo del gasolio, che incide negativamente in particolare per il settore della pesca, minacciando la sopravvivenza di molte imprese marittime già da tempo in difficoltà, le condizioni di precarietà per l'importante comparto ittico si accrescono ulteriormente.

La crisi economica mondiale e nazionale ha aggravato lo stato di sofferenza della filiera ittica.

L'innalzamento dei costi di produzione, acutizzato dal vertiginoso rialzo dei prezzi dei prodotti petroliferi, ha aggravato negli anni recenti un contesto già fortemente minato da problemi di carattere strutturale protrattisi nel tempo.

Gli operatori non sono in grado di far ricadere questi aumenti sui prezzi del prodotto, rimasti più o meno stazionari per tutto l'ultimo decennio, a causa del numero elevato dei punti di sbarco, della frammentarietà della distribuzione e della prevalenza di strutture artigianali con bassa efficienza gestionale. Parliamo di imprese di piccole e medie dimensioni, con insufficienti patrimonializzazione e sottocapitalizzazione e scarsa capacità di accesso al credito, a cui si aggiungono come

aggravanti l'incapacità di concentrare l'offerta dei prodotti a fronte di una rete distributiva sempre più esigente e in mano ai grossisti e ai commercianti, la polverizzazione dei punti di sbarco nonché l'impari concorrenza dei Paesi terzi, in particolare asiatici. A ciò si aggiungono gli innumerevoli adempimenti amministrativi che contribuiscono a determinare un forte rallentamento dell'attività delle imprese, spesso costrette a lunghi e costosi percorsi burocratici anche per i più semplici adempimenti, adempimenti che imprese di altri comparti assolvono in tempi ben più brevi.

La presente proposta di legge ha lo scopo di stabilire le condizioni necessarie per realizzare un urgente processo di riposizionamento e per rimuovere gli ostacoli che frenano il processo di ammodernamento, anche alla luce degli scenari che si apriranno a seguito delle novità introdotte dalla legislazione dell'Unione europea.

In dettaglio. Con l'articolo 1 è istituito il Fondo per lo sviluppo della filiera ittica, con il compito di realizzare azioni per il rafforzamento, il riposizionamento e la ristrutturazione delle imprese ittiche, migliorando le condizioni generali della filiera e contribuendo alla modernizzazione del settore, anche in funzione delle disposizioni del regolamento (CE) n. 736/2008 della Commissione, del 22 luglio 2008, relativo agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese (PMI) attive nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca. Si tratta, quindi, di dare avvio all'istituzione di strumenti di accompagnamento e sostegno alle imprese.

L'articolo 2 provvede all'aggiornamento delle dotazioni finanziarie relative agli imprenditori ittici per destinare con più efficacia alle azioni di supporto.

L'articolo 3 prevede l'istituzione di organismi di gestione della pesca al fine di assicurare la gestione razionale delle risorse.

L'articolo 4 stabilisce un aumento della quota di finanziamenti da destinare alla realizzazione dei contratti di programma.

L'articolo 5 istituisce i centri di assistenza per lo sviluppo della pesca e dell'acquacoltura. Si tratta di una necessità del settore dell'economia ittica, in considerazione del fatto che, data la specificità della normativa, vi sono pochi professionisti in grado di fornire assistenza tecnica alle imprese di pesca singole o associate.

L'articolo 6 prevede l'aumento della percentuale delle risorse finanziarie del Fondo per lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile in agricoltura da destinare all'agricoltura e alla pesca al fine di assicurare un sostegno ancora più forte al ricambio generazionale e alle imprese giovanili del comparto ittico.

L'articolo 7 introduce agevolazioni per il lavoro autonomo, le più idonee allo sviluppo delle PMI del settore e alla ricaduta in termini economici sul territorio.

L'articolo 8 ristabilisce un trattamento omogeneo tra imprese di diversa natura in materia di pagamento del canone concessorio per attività di pesca e di acquacoltura, venuto meno con l'abrogazione della legge 17 febbraio 1982, n. 41, e in particolare dell'articolo 27-*ter*.

L'articolo 9 depenalizza le sanzioni previste per le violazioni in materia di cattura di esemplari sotto taglia.

L'articolo 10 estende l'esenzione dall'imposta di bollo per la concessione di aiuti nazionali dell'Unione europea, stabilita per il settore agricolo, anche alla pesca e all'acquacoltura.

L'articolo 11 riguarda l'esenzione dalla formazione del reddito delle indennità e dei premi per arresto definitivo delle attività di pesca e di acquacoltura.

L'articolo 12 è finalizzato alla possibilità di consentire l'attività di pesca turismo anche come diversificazione, totale o parziale, delle imprese di pesca e degli addetti del settore, consentendo, in tal modo, di mitigare gli effetti della programmata riduzione della flotta peschereccia sui livelli occupazionali del settore.

L'articolo 13 intende consentire una maggiore flessibilità alle attività di pesca al fine di recuperare competitività sui mercati interni ed esterni, senza aumentare lo sforzo di pesca. Non sono previsti oneri a carico dello Stato.

Con l'articolo 14 si prevede, nel solco tracciato dalla legge n. 99 del 2009, di sottoporre i prodotti ittici commercializzati nel territorio nazionale a un sistema di etichettatura nazionale, a sua volta derivante da un sistema di tracciabilità dei prodotti ittici destinati alla commercializzazione nel territorio nazionale. Obiettivo preciso è la valorizzazione dei prodotti ittici nazionali per garantire l'incremento dei redditi delle imprese di pesca compresso dalle importazioni provenienti da Paesi non membri dell'Unione europea.

L'articolo 15 reca la copertura finanziaria.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

(Fondo per lo sviluppo della filiera ittica).

1. Presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è istituito il Fondo per lo sviluppo della filiera ittica, di seguito denominato « Fondo », con una dotazione pari a 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2012. Il Fondo è finalizzato alla realizzazione:

a) di investimenti nelle imprese del settore ittico per l'incremento dell'innovazione, della competitività e dell'efficienza aziendali;

b) di ristrutturazioni finanziarie e produttive, anche secondo i parametri previsti dagli orientamenti dell'Unione europea sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà;

c) di società miste, di tutoraggi nella fase di avvio dell'attività e di prestiti partecipativi;

d) di interventi di ricerca e di sviluppo tecnologici;

e) di interventi per favorire l'accesso al credito e la messa a disposizione di capitali di rischio.

ART. 2.

(Imprenditori ittici).

1. Dopo il comma 1-*bis* dell'articolo 10 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226, è inserito il seguente:

« *1-ter*. A decorrere dall'anno 2009, gli interventi realizzati a valere sulle risorse di cui al comma 1-*bis* del presente articolo sono destinati ai soggetti di cui al comma 5-*undecies* dell'articolo 2 del decreto-legge

29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, per la realizzazione di programmi finalizzati:

a) alla tutela del consumatore in termini di rintracciabilità dei prodotti ittici e di valorizzazione della qualità della produzione nazionale e della trasparenza informativa;

b) alla tutela della concorrenza nei mercati internazionali e alla razionalizzazione del mercato interno;

c) alla semplificazione delle procedure amministrative relative ai rapporti tra imprese ittiche e pubbliche amministrazioni, anche attraverso l'istituzione di organismi per lo svolgimento di servizi al settore;

d) alla promozione dell'aggiornamento professionale e alla divulgazione dei fabbisogni formativi del comparto della pesca e dell'acquacoltura nonché dei conseguenti interventi di formazione continua e permanente ».

ART. 3.

(Organismi di gestione della pesca).

1. Al fine di assicurare la gestione razionale delle risorse biologiche, in attuazione del principio di sostenibilità, è prevista l'istituzione di organismi di gestione della pesca a livello di ciascuna *geographical sub area* (GSA) presente nel Mare Mediterraneo, con le seguenti finalità:

a) predisporre pareri in ordine allo stato delle risorse biologiche presenti nell'ambito della GSA di pertinenza;

b) adottare piani di gestione delle risorse ittiche di interesse per la relativa GSA;

c) promuovere ogni iniziativa idonea a eliminare i conflitti tra le attività e i mestieri del settore della pesca e dell'acquacoltura;

d) controllare l'osservanza delle norme di autoregolamentazione.

2. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le associazioni nazionali di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale, è adottato il regolamento per l'attuazione del comma 1.

ART. 4.

(Programmazione negoziata).

1. Nei documenti unici di programmazione elaborati dalle regioni per il sostegno alle aree in ritardo di sviluppo e nel Documento di economia e finanza (DEF) di cui all'articolo 10 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, sono definiti, per i rispettivi periodi di riferimento, gli obiettivi strategici da conseguire attraverso gli strumenti della programmazione negoziata nel settore della pesca e dell'acquacoltura.

2. Nell'ambito dei fondi stanziati annualmente dalla legge di stabilità, il Comitato interministeriale per la programmazione economica individua una quota da destinare agli obiettivi di cui al comma 1; nell'ambito di tale quota almeno il 30 per cento delle risorse è destinato alla realizzazione di nuovi contratti di programma nel settore della pesca e dell'acquacoltura.

ART. 5.

(Centri di assistenza per lo sviluppo della pesca e dell'acquacoltura).

1. Fatte salve le specifiche competenze attribuite ai professionisti iscritti agli ordini e ai collegi professionali, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, con apposita convenzione, può incaricare i centri di assistenza per lo sviluppo della pesca e dell'acquacoltura (CASP) di cui al comma 2 di effettuare attività di

assistenza alle imprese di pesca e di acquacoltura, alle loro cooperative e consorzi, alle associazioni tra imprese del settore della pesca e dell'acquacoltura, alle organizzazioni di produttori e di pescatori autonomi o subordinati, per conto dei propri utenti e sulla base di specifico mandato scritto.

2. I CASP sono istituiti dalle associazioni nazionali del settore della pesca e dell'acquacoltura, dalle associazioni nazionali delle organizzazioni dei produttori e dagli enti di patronato promossi dalle associazioni sindacali dei lavoratori.

3. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabiliti i requisiti minimi di garanzia e di funzionamento per lo svolgimento delle attività di cui al comma 1.

4. Nello svolgimento delle attività di cui al comma 1, i CASP sono tenuti al rispetto delle norme che disciplinano la riserva di legge in favore delle professioni, nonché all'osservanza delle disposizioni del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 27 marzo 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 106 del 7 maggio 2008. L'attività dei CASP è comunque resa senza oneri per l'erario.

ART. 6.

(*Imprenditoria giovanile*).

1. All'articolo 2, comma 120, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, le parole:« Il 20 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « Il 40 per cento ».

ART. 7.

(Agevolazioni in favore del lavoro autonomo).

1. Le iniziative realizzate ai sensi della legge 17 maggio 1999, n. 144, in materia di programmazione negoziata e di sostegno

all'imprenditoria e all'autoimprenditorialità nelle aree in ritardo di sviluppo sono estese al settore della pesca e dell'acquacoltura.

2. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati i destinatari degli interventi di cui al comma 1, nonché le spese ammissibili e i progetti finanziabili.

ART. 8.

(Concessioni demaniali per il settore della pesca e dell'acquacoltura).

1. Alle concessioni di aree demaniali marittime e loro pertinenze, nonché di zone di mare territoriale richieste dalle cooperative di pescatori, acquacoltori e loro consorzi, e da organizzazioni di produttori per iniziative di pesca, di ripopolamento attivo e passivo, di protezione della fascia costiera di zone acquee, di piscicoltura, di molluschicoltura, di realizzazione di manufatti per il conferimento, il mantenimento, l'eventuale trasformazione e la commercializzazione del prodotto, si applica il canone meramente ricognitorio se l'ente cooperativo richiedente è inserito nel registro prefettizio della sezione « pesca ». Tali concessioni sono rilasciate per un periodo iniziale di durata non inferiore a quella del piano di ammortamento dell'iniziava e con l'applicazione del disposto dell'articolo 542 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione (Navigazione marittima), di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328.

2. La concessione di beni del demanio marittimo è rilasciata dall'autorità competente ai sensi della legislazione vigente, acquisito, entro trenta giorni dall'approvazione dei progetti per le iniziative di cui al comma 1, il parere di una conferenza di servizi. La conferenza è convocata dall'autorità competente al rilascio della conces-

sione e ad essa partecipa un rappresentante per ciascuna delle amministrazioni competenti a esprimere il parere sul rilascio della concessione ai sensi della legislazione vigente.

3. Il canone di cui al comma 1 si applica a tutte le concessioni di aree demaniali marittime e loro pertinenze nonché di zone di mare territoriale anche se richieste da imprese singole non cooperative e aventi ad oggetto iniziative di piscicoltura, molluschicoltura, crostaceicoltura o alghicoltura, nonché di manufatti per il conferimento, il mantenimento, la depurazione, l'eventuale trasformazione e la prima commercializzazione del prodotto allevato o pescato dalle stesse imprese.

ART. 9.

(Depenalizzazione delle sanzioni per le catture di esemplari sotto taglia).

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 7 del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, è inserito il seguente:

« *3-bis*. Fermi restando i divieti di cui al comma 1, non è sanzionabile la cattura accidentale o accessoria, nel limite del 5 per cento in termini di peso o di numero, degli esemplari di taglia inferiore a quella prevista da regolamenti dell'Unione europea o nazionali realizzata con attrezzi conformi alle norme dell'Unione europea o nazionali autorizzati dalla licenza di pesca ».

ART. 10.

(Esenzione dall'imposta di bollo).

1. All'articolo 21-*bis* dell'allegato B annesso al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e successive modificazioni, concernente gli atti, i documenti e i registri esenti dall'imposta di bollo in modo assoluto, dopo le parole: « al settore agricolo » sono in-

serite le seguenti: « e al settore della pesca e dell'acquacoltura ».

ART. 11.

(Esenzione dalla formazione del reddito delle indennità e dei premi per arresto definitivo delle attività di pesca e di acquacoltura).

1. Le indennità e i premi per arresto definitivo previste dal regolamento (CE) n. 1198/2006 del Consiglio, del 27 luglio 2006, non concorrono alla formazione del valore della produzione netta di cui agli articoli 5 e 5-*bis* del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni.

ART. 12.

(Interventi in favore del pesca turismo).

1. L'attività di pesca turismo di cui all'articolo 2, comma 2, lettera *a)*, del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, può essere esercitata anche dalle unità da pesca destinate all'arresto definitivo di cui al regolamento n. (CE)1198/2006 del Consiglio, del 27 luglio 2006, mediante passaggio a una destinazione diversa dalla pesca.

2. Le modalità di attuazione dell'attività di pesca turismo sono fissate con decreto dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali.

ART. 13.

(Competitività della flotta peschereccia nazionale).

1. Fermo restando quanto previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro di riferimento del settore, al fine di migliorare la competitività delle imprese di pesca nazionali, garantendo una maggiore flessibilità operativa a invarianza di sforzo di pesca, alle navi da pesca dotate di apparati di controllo satellitare è consentito effettuare l'attività di pesca rispettando un

numero massimo prefissato di giornate annue.

2. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è adottato il regolamento per l'attuazione del comma 1.

ART. 14.

(Promozione dei prodotti ittici nazionali).

1. Al fine di garantire la qualità e la migliore valorizzazione commerciale dei prodotti ittici nazionali nonché la compatibilità ambientale della loro produzione, è istituito un sistema nazionale di etichettatura di tali prodotti nel rispetto di quanto previsto dal regolamento(CE) n. 104/2000 del Consiglio, del 17 dicembre 1999.

2. Con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali è adottato il regolamento per l'attuazione del comma 1. 3. I commi 3, 4, 5 e 6 dell'articolo 18 della legge 23 luglio 2009, n. 99, sono abrogati.

ART. 15.

(Copertura finanziaria).

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 1, pari a 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2012, delle disposizioni di cui all'articolo 2, pari a 2,426 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2012, dell'articolo 8, pari a 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2012, e dell'articolo 10, pari a 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2012, per complessivi 22,426 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2012, si provvede mediante aumento, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, delle aliquote stabilite dall'allegato I annesso al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre

1995, n. 504, e successive modificazioni, sulla birra, sui prodotti alcolici intermedi e sull'alcole etilico, in misura idonea ad assicurare un corrispondente maggiore gettito complessivo.

2. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 11, pari a 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2012, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2012-2014, nell'ambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

€ 1,00

16PDL0059310